



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 3.1.2020 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, sottoscritto in data 2.11.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, richiamando la sentenza Lexitor e la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, si è rivolto a mezzo legale all'Arbitro al fine di ottenere dalla convenuta la retrocessione per oneri non goduti della somma di euro 2.330,37 oltre interessi rivalutazione e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 1.620,00.

Costitutosi, l'intermediario sottolinea preliminarmente la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 *sexies* del TUB.

Ciò premesso, formula considerazioni critiche in merito all'effettiva portata della sentenza Lexitor, che alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi. Inoltre, come confermato anche dalla giurisprudenza l'art. 16 della Direttiva - alla quale non può riconoscersi natura *self executing* - non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla medesima.

Dunque, rileva parte convenuta che:



le “commissioni di attivazione”, non sarebbero soggette a rimborso pro quota in quanto percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla quale il cedente dipende; solo conclusa tale fase preliminare, ha inizio il successivo periodo di ammortamento, con la conseguente attività volta alla vera e propria fase di gestione amministrativa del prestito (incassi, gestione morosità, archiviazione documentazione ecc.), remunerata, quest’ultima, con la voce contrattuale denominata “commissioni di gestione”, soggette a restituzione pro quota; con riguardo alle “commissioni di gestione”, in sede di conteggio estintivo, è stata già detratta la somma di € 122,83. Fa, quindi, presente la resistente che solitamente l’abbuono viene calcolato con metodologia di calcolo che risponde a criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS – IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). L’adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento (all.3), sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto.

Fermo restando quanto sopra, con l’intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l’ulteriore somma di € 450,00 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo; quanto alle “commissioni di intermediazione” afferma che sono state trattenute dall’intermediario in sede di erogazione del prestito e versate successivamente al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. L’incarico del mediatore è stato regolarmente sottoscritto dal ricorrente e riporta chiaramente tutte le condizioni delle attività da svolgere da parte della società di mediazione e una dettagliata informativa circa l’oggetto dell’incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento (all. 4). Pertanto, come da giurisprudenza dei Collegi ABF, non sono soggette a restituzione pro quota perché si tratta di spese che remunerano un’attività propedeutica all’erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo; anche prendendo in considerazione l’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva Europea 48/2008, oggetto della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea C-383/18 sopra citata, si può escludere la rimborsabilità della suddetta voce di costo.

A comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, allega la fattura emessa dalla società di mediazione, a cui ha fatto seguito il bonifico disposto dalla resistente in data 21/1/2016, come da contabile che allega.

Ed ancora deduce la convenuta che la voce relativa alle “spese istruttorie” si riferisce ad una mera e formale attività di pre-analisi e in quanto tale è da considerarsi *up front*; per gli oneri erariali si fa riferimento all’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 60/73 ed alle spese postali e di notifica dei contratti presso l’ATC o l’Ente pensionistico, risultando evidente fino a prova contraria, che tali spese, corrisposte a terzi, siano state versate all’erario;

infine, data la natura seriale della materia trattata, deve essere negato il diritto al rimborso delle spese legali.

Alla luce di tali controdeduzioni, l’intermediario richiede a codesto Arbitro:

1) in via principale di rigettare l’avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già complessivamente rimborsato dalla banca pari ad € 122,83;
di rigettare l’avversa domanda di corresponsione delle spese legali e di restituzione delle spese istruttorie e dei diritti di estinzione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- 2) in via subordinata chiede di circoscrivere l'importo eventualmente dovuto a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 450,00 rifiutato dal ricorrente.
- 3) in via di ulteriore subordinata chiede di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 122,83.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione, estinto prima della naturale scadenza del mutuo.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto in corrispondenza della rata n. 49, rispetto alle 120 complessive, come da quietanza liberatoria prodotta in copia da parte ricorrente.

Sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti risulta un abbuono di € 122,83 a titolo di "commissioni di gestione" non maturate.

Tale importo risulta coerente con quanto si evince dal piano di ammortamento versato in atti. È pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto. Procedendo nel merito, si richiama la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, con la quale sono stati recepiti i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza Lexitor, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi) statuendo che l'art.125 *sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, inclusi i costi *up front*.

Relativamente al criterio da utilizzare per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, da questo punto di vista, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano trovare applicazione gli orientamenti consolidati dell'ABF e, a tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali di "gestione" (clausola "C") risultano retrocedibili e già rimborsati correttamente secondo il metodo di calcolo contrattuale (come da piano di ammortamento in atti), invece i costi di cui alle clausole relative alle commissioni di "istruttoria" (clausola "A"), di "attivazione" (clausola "B") e di "intermediazione" (clausola "F", si rileva l'intervento di un mediatore creditizio), sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Alla stessa stregua – gli "oneri erariali" (clausola lettera E) vanno qualificati come *up front* nei contratti, come quello in esame, redatti su moduli aggiornati, in cui la formulazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risulta parzialmente modificata in maniera tale da circoscrivere anche le spese postali al momento della stipula.

In applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

commissioni di istruttoria euro 132,46; commissioni di attivazione euro 209,18; commissioni di intermediazione euro 1.120,63; oneri erariali euro 28,36, importi determinati ex curva degli interessi, tenuto conto del TAN contrattuali apri al 5,75% e della percentuale di calcolo del 37,85%.

Per totali euro 1.490,63, somma arrotondata dal Collegio ad euro 1.491,00.

Relativamente alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Devono invece essere respinte le domande accessorie: quella relativa alla rivalutazione monetaria, in ossequio al principio nominalistico che governa la disciplina delle obbligazioni pecuniarie; quella sulle spese legali in quanto la natura seriale della questione sottoposta all'ABF giustifica il rigetto della domanda di rifusione, oltre tutto formulata con richiesta di distrazione delle spese per assistenza legale in favore del procuratore costituito, rispetto alla quale si richiama l'orientamento consolidato secondo cui si considera inapplicabile al presente giudizio l'art. 93 c.p.c. e, comunque, sono sottratte alla competenza dell'ABF le pattuizioni dei compensi dei professionisti di cui si è avvalso il consumatore (Collegio Napoli, decisione n. 891/2012, Collegio Milano, decisione n. 1800/2014).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.491,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO